

si sostituisca la seguente: dalla data della sentenza o dell'ordinanza di rinvio a giudizio. »

Ha facoltà di parlare.

Oliverio. Due parole. L'articolo 49 al capoverso quarto dice così:

“ Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza della sezione d'accusa che ordina il rinvio, o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. »

A me pare che l'egregia Commissione, proponendo la sospensione dei sindaci quando sono imputati di reati punibili con l'arresto o con pene più gravi, si fondi sopra l'imputazione, non sul semplice sospetto, si fondi insomma sull'invio dell'imputato al giudizio.

Ora, per l'attuale procedimento penale, non solo la Sezione d'accusa invia al giudizio, ma invia a giudizio anche il giudice istruttore per reati punibili con la pena degli arresti, e con pene superiori. Invia al giudizio anche la Camera di Consiglio, sicchè non occorre la citazione, ma è sufficiente la sentenza o l'ordinanza di rinvio, perchè la sospensione avvenga.

Ecco perchè mi sono permesso di proporre questo emendamento, che spero la Commissione e il Governo troveranno giusto, e che consiste nel sostituire alle parole: “ dalla data della sentenza della Sezione d'accusa, ecc: le altre: “ dalla data della sentenza o dell'ordinanza di rinvio a giudizio. »

Presidente. L'onorevole Fazio aveva proposto la soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo 49.

Ha facoltà di parlare.

Fazio. Io non ripeterò tutte le ragioni addotte per sostenere la necessità che il sindaco sia elettivo nei comuni che hanno un certo numero di abitanti da quelli che poi sostengono che vi sarebbe grave danno nell'ammetterlo in quei comuni che hanno un numero di abitanti minore fosse anche di due soli.

Lo scopo che ci prefiggiamo coll'istituto del sindaco elettivo è quello di rispettare la volontà popolare, la indipendenza e l'autonomia dei comuni.

Però tutti questi scopi finiscono e diventano polvere negli occhi della gente, quando si approvi l'articolo 49, così come è formulato nel disegno di legge, e secondo il quale, il prefetto ha il diritto di sospendere il sindaco ed il Ministero quello di rimuoverlo.

Infatti quando questo rispetto alla volontà popolare, che si chiama l'elezione del sindaco, non tornerà gradito al Governo, questo avrà un modo molto semplice per sbarazzarsene: quello di rimuovere o di sospendere il sindaco.

E chi conosce certi tempi, che non so se sono passati, chi conosce le bizze di certi prefetti, capirà come di questa facoltà si possa fare un uso arbitrario.

Quindi, in omaggio ai principii che la Commissione e il presidente del Consiglio hanno esposto per sostenere la elezione del sindaco, io credo che questi due capoversi dell'articolo 49 debbano essere soppressi, altrimenti tutti gli argomenti addotti in favore di questa tesi non reggerebbero e mancherebbe lo scopo principale di questo articolo.

Presidente. L'onorevole Peruzzi ha proposto la soppressione dell'articolo 110 della legge comunale vigente; ma, siccome questa questione è riservata ad altra sede, credo che l'onorevole Peruzzi non insisterà nel suo emendamento. È vero, onorevole Peruzzi?

Peruzzi. Non vi insisto.

Presidente. Ora prego il relatore di esprimere l'avviso della Commissione sulle varie proposte.

Lacava, relatore. All'onorevole Toscanelli, che ha detto mancare in questo articolo ogni senso di Governo, risponderò che mi sembra ve ne sia abbastanza, quando si dispone che i sindaci, comunque eletti, possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re, quando concorrano gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamati alla osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarla. A me pare che questa sia la più grande garanzia che possa darsi. E rispondendo all'onorevole Fazio dirò che la Commissione non può accettare la soppressione di questi due capoversi dell'articolo, appunto perchè sono la garanzia contro i sindaci elettivi. Se si dicesse che il prefetto, che il Governo potrà sospendere arbitrariamente i sindaci elettivi, l'onorevole Fazio avrebbe ragione...

Fazio. Chiedo di parlare.

Lacava, relatore... ma è detto che i sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure quando, richiamati agli obblighi propri, essi non li adempiano. Ma qual mezzo vorrebbe dare l'onorevole Fazio alla autorità costituita, al Governo contro quei sindaci elettivi i quali mancassero ai loro doveri? Una garanzia bisogna pur dare al Governo, il quale deve esistere e deve avere la su-